

Decreto n. 1417

IL RETTORE

- VISTA** la legge 30 dicembre 2010, 240;
- VISTO** il vigente Statuto di autonomia dell'Università degli Studi Internazionali di Roma UNINT, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 06 aprile 2019;
- VISTO** il Regolamento generale di Ateneo dell'Università degli Studi Internazionali di Roma UNINT;
- RAVVISATA** la necessità di disciplinare, mediante la predisposizione di un apposito Regolamento l'attribuzione delle progressioni economiche triennali in seguito a valutazione del merito dei Professori e Ricercatori a tempo indeterminato;
- PRESO ATTO** della delibera del Senato Accademico del giorno 13 maggio 2019;
- VISTA** la presa d'atto del Consiglio di Amministrazione del giorno 14 maggio 2019;

EMANA

Il seguente Regolamento:

REGOLAMENTO DI ATENEO PER L'ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE TRIENNALI IN SEGUITO A VALUTAZIONE DEL MERITO DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 6, comma 14 della Legge 30/12/2010, n. 240 e successive modificazioni, le modalità e i criteri per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale / istituzionale dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato dell'Università degli Studi Internazionali di Roma - UNINT ed è finalizzato all'attribuzione delle classi stipendiali successive a quella di primo inquadramento nelle progressioni triennali di cui al D.P.R. 15/12/2011, n° 232 emanato ai sensi dell'art. 8, della citata Legge 240/2010.

2. Ai fini del presente Regolamento per data di primo inquadramento nelle progressioni triennali si intende quella:

- a) in cui hanno preso servizio i professori assunti secondo le procedure di cui agli articoli 18 e 24, commi 5 e 6, della Legge 240/2010 citata oppure quella da cui decorre l'opzione di cui all'art. 4 - Opzione dei professori universitari assunti secondo il regime previgente, del D.P.R. 232/2011;

b) da cui, per i professori e ricercatori assunti secondo le modalità del regime previgente alla Legge 240/2010 citata, decorre la rimodulazione applicata ai sensi dell'art. 2 - Revisione del trattamento economico dei professori e ricercatori assunti secondo il regime previgente, del D.P.R. 232/2011.

3. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 232/2011 per i professori e i ricercatori a tempo indeterminato di cui ai commi precedenti l'attribuzione delle classi stipendiali successive a quella di primo inquadramento decorre dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto, non è automatica ed è subordinata ad apposita richiesta e all'esito positivo della conseguente valutazione da effettuarsi secondo i tempi e i modi di cui ai successivi articoli.

Art. 2

Avvio della procedura di valutazione individuale di Ateneo

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno l'Amministrazione individuerà tra i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e b) gli aventi diritto alla valutazione nel corso dell'anno.
2. Allo scopo di cui al precedente comma, l'Amministrazione verificherà la data di maturazione del triennio avendo cura di considerare eventuali assenze che comportino interruzione della maturazione dell'anzianità di servizio utile nonché anzianità riconosciute in sede di primo inquadramento. Pertanto ai fini del calcolo del triennio l'Amministrazione dovrà considerare servizio utile anche tutti i periodi di assenza, debitamente giustificati, che le norme di stato giuridico, anche in assenza di effettiva prestazione lavorativa, equiparano a servizio effettivo, nonché eventuali anzianità maturate alla data di primo inquadramento.
3. Al termine della verifica l'Amministrazione:
 - a) darà comunicazione ai docenti valutabili con e-mail istituzionale onde consentire le opportune verifiche e l'eventuale richiesta di chiarimenti, entro 15 giorni solari, in ordine all'esclusione dall'elenco;
 - b) trasmetterà moduli e istruzioni da utilizzare per sottoporsi alla procedura di valutazione;
4. In seguito a eventuali richieste di chiarimento o opposizione da parte degli interessati, l'Amministrazione, entro ulteriori 15 giorni solari effettuerà le conseguenti verifiche e ne comunicherà gli esiti.
5. I docenti aventi titolo per la valutazione e l'eventuale scatto, entro 45 giorni solari dalla data di comunicazione definitiva da parte dell'Amministrazione al termine delle eventuali verifiche, potranno presentare istanza per l'attribuzione della classe successiva unitamente alla relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali/istituzionali svolte nel triennio antecedente la maturazione del diritto, nonché apposita autocertificazione relativa all'assolvimento degli obblighi didattici, di ricerca e gestionali/istituzionali oggetto di valutazione.
6. La relazione di cui al precedente comma dovrà dare conto delle attività prestate nei tre anni precedenti a quello di maturazione del diritto.
7. Alla scadenza del termine previsto per la presentazione delle istanze l'Amministrazione le trasmetterà con la relativa documentazione al Senato Accademico, corredandole anche di un

prospetto di riepilogo dello Stato giuridico ed economico relativo al triennio utile alla maturazione del diritto.

Art. 3 Valutazione

1. Ai sensi dell'art. 8, Legge 240/2010, sono oggetto di valutazione, ai fini dell'attribuzione della progressione triennale le attività didattiche, di ricerca e gestionali/istituzionali effettivamente assolte nel triennio utile alla maturazione del diritto di cui al precedente art. 2.

2. La valutazione viene condotta dal Senato Accademico. Nello svolgimento di questo compito, il Senato può avvalersi della collaborazione di esperti esterni.

Nei casi in cui la valutazione riguardi uno dei membri del Senato, il diretto interessato si astiene e la valutazione viene condotta dai rimanenti membri con l'eventuale supporto di esperti esterni.

3. Il Senato opera le proprie valutazioni sulla base di quanto autocertificato dai docenti valutabili, procedendo ad accertarne la veridicità laddove ritenuto opportuno e comunque in misura non inferiore al 10%. Nei casi in cui si riscontrino imprecisioni o dichiarazioni non veritiere il Senato le contesta agli interessati, i quali possono rispondere per iscritto entro dieci giorni solari. Valutata la risposta e le eventuali spiegazioni, il Senato decide se dare corso a quanto previsto dalla normativa vigente.

4. Affinché la richiesta possa essere valutata positivamente il docente deve:

a) Aver assolto i propri compiti minimi di didattica frontale assegnati dalle strutture didattiche, così come fissati dal Regolamento sui doveri accademici del personale docente dell'UNINT;

b) aver partecipato effettivamente a non meno del 60% dei Consigli di Facoltà o di corso di studio e alle riunioni degli organi di cui è membro nonché alle altre riunioni nelle quali sia stata richiesta la loro presenza con il consenso del Preside della Facoltà di appartenenza e del Rettore, nei termini stabiliti nel Regolamento sui doveri accademici del personale docente dell'UNINT;

c) aver adempiuto ai propri doveri organizzativi e gestionali legati alle attività didattiche assegnate;

d) aver svolto regolarmente l'attività di ricevimento degli studenti e le attività di tutorato previste (inclusi il tutorato e la partecipazione alle commissioni per le tesi di laurea);

e) aver pubblicato almeno 3 prodotti nell'ultimo triennio. Per prodotti si fa riferimento alle pubblicazioni a carattere scientifico valide ai fini dell'ultima VQR avvenuta prima dell'inizio del triennio di riferimento.

In casi eccezionali potranno essere prese in considerazione tipologie di prodotti non previsti nella VQR di riferimento, le quali siano successivamente state ammesse o le quali siano ammissibili in altre tipologie di analoghe valutazioni, previa approvazione da parte del Senato Accademico su proposta del Preside della Facoltà di riferimento.

Il requisito di cui al presente punto e) è ridotto a un prodotto per Rettore e Presidi di Facoltà.

5. I requisiti di cui ai precedenti punti b) e c) del comma 4 si considerano soddisfatti, senza ulteriori accertamenti, per quei docenti valutabili che, nel triennio, abbiano ricoperto per almeno due anni i seguenti incarichi istituzionali: Rettore, Prorettore vicario, Prorettore delegato, Preside di Facoltà, Delegato del Rettore, Presidente del Consiglio di Corso di studio, Coordinatore di Dottorato di ricerca;

6. Nella valutazione ai fini della delibera sulla richiesta, saranno inoltre tenuti in considerazione i seguenti parametri:

- a) la disponibilità del docente ad assumere incarichi gestionali e a collaborare in modo costruttivo all'attività gestionale della propria Facoltà di appartenenza e dell'Ateneo;
- b) l'esito delle rilevazioni delle opinioni degli studenti relativamente alla qualità della didattica e la sua evoluzione nel tempo;

7. Nella valutazione il Senato potrà inoltre tenere conto di eventuali circostanze particolari di forza maggiore indipendenti dalla volontà del soggetto interessato, che possano aver influito sui punti a) e b) di cui al precedente comma 6 nonché sulle attività di cui al comma 4, valutando lo sviluppo temporale degli eventi in relazione alla natura degli stessi, la loro indipendenza dalla volontà del soggetto interessato e la loro capacità di influire sull'assolvimento dei propri doveri da parte del docente.

8. In ogni caso la progressione triennale non potrà essere attribuita a quei Professori o Ricercatori a tempo indeterminato che, pur considerati valutabili:

- a) nei tre anni di riferimento siano stati sottoposti a procedimento disciplinare conclusosi con una sanzione superiore al richiamo verbale o a sanzione per violazione del codice etico;
- b) a carico dei quali siano state riscontrate, per due anni accademici nel triennio di riferimento, gravi manchevolezze (quali, ad esempio, ma non solo, ripetute assenze a lezione, manifesto disinteresse per la didattica) o comportamenti gravemente scorretti (quali, ad esempio, ma non solo, atteggiamenti sessisti, discriminatori o prevaricatori, insolenze e turpiloquio).

Art. 4

Comunicazione dei risultati della valutazione

1. Alla conclusione dei lavori il Senato Accademico trasmette le proprie delibere al Presidente del Consiglio di Amministrazione, che con proprio decreto dispone l'attribuzione della progressione economica ai sensi del successivo art. 6.

2. Al termine della valutazione a tutti i valutati viene inviata una comunicazione scritta dell'esito della valutazione. A coloro che non hanno conseguito un giudizio positivo vengono esplicitate le ragioni dell'esito negativo.

Art. 5

Reclamo

1. Fermo restando il diritto a impugnare, in sede giurisdizionale, il giudizio espresso, l'interessato può presentare reclamo motivato al Senato Accademico stesso entro 15 giorni solari dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 4. Sul reclamo il Senato Accademico si esprime entro 45 giorni solari. All'interessato viene trasmessa una comunicazione scritta della delibera finale.

Art. 6

Attribuzione della progressione triennale

1. Per coloro che hanno ottenuto una valutazione positiva il Presidente del Consiglio di Amministrazione dispone con proprio decreto l'attribuzione della progressione triennale di cui al D.P.R. 232/2011 citato con decorrenza dalla data di maturazione del triennio.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, coloro che hanno riportato un giudizio negativo possono ripresentare la domanda di attribuzione della progressione triennale, l'anno successivo. In caso di valutazione positiva, la progressione decorre dall'anno successivo alla data di maturazione del diritto alla progressione.
3. I docenti valutabili che non abbiano presentato la domanda entro i termini previsti dal presente Regolamento possono presentare istanza l'anno successivo. In caso di valutazione positiva, la progressione decorre dalla data di maturazione del diritto alla progressione.
4. I risparmi derivanti dalla mancata attribuzione delle progressioni triennali dovranno confluire nel Fondo di Ateneo per la premialità di professori e ricercatori di cui all'art. 9 della Legge 240/2010.

Art. 7

Norme transitorie e finali

1. In sede di prima applicazione e fino allo scadere del triennio in corso di maturazione nel momento di entrata in vigore del presente regolamento, al fine di garantire tempestività dell'azione amministrativa nei confronti dei soggetti interessati, in deroga a quanto previsto dall'art. 2 del presente Regolamento, man mano che si concludono i periodi triennali, l'Amministrazione informa gli aventi diritto, i quali presentano la domanda corredata della relativa documentazione. Il Senato Accademico valuta le domande entro 90 giorni solari dalla data di ricevimento.
2. In sede di prima applicazione allo scadere del triennio in corso di maturazione nel momento di entrata in vigore del presente regolamento, per ciascun docente il Senato valuta l'attività del docente verificando che abbia adempiuto ai propri doveri didattici e di ricerca e che abbia rispettato il codice etico dell'Ateneo e abbia avuto un comportamento corretto nello svolgimento della propria attività. I criteri di cui all'art. 3 si applicano a ciascun docente a partire dal primo triennio iniziato dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito dell'Ateneo con contestuale comunicazione per posta elettronica ai docenti.

Roma, 6 giugno 2019

Prof. Francisco Matte Bon

